

## Nuovo Codice di condotta per i SIC

### Vademecum per i partecipanti

Il presente documento è volto a fornire ai partecipanti ai Sistemi di informazioni creditizie informazioni di base e chiarimenti operativi circa il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (d'ora in avanti il Codice), predisposto dai 4 SIC italiani e recentemente approvato dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del 12 settembre 2019 - <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9141964>).

Innanzitutto, il Codice sostituisce il precedente Codice di deontologia e buona condotta, ne ripropone in gran parte struttura, principi generali e contenuti, allineandone le previsioni al Regolamento europeo sulla privacy (GDPR), nell'ambito del quale esso si colloca.

Con l'approvazione del Codice, l'Autorità ha quindi formalmente riconosciuto la piena conformità dello stesso con i principi e le regole del GDPR.

Di seguito si riportano alcune informazioni sui contenuti del Codice e sull'operatività prevista:

- ✓ **Finalità:** le finalità del trattamento consentite sono: valutazione, assunzione, gestione di un rischio di credito, valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti, antifrode e verifica dell'identità. Si sottolinea il fatto che l'esplicitazione di queste ultime due rappresenta una novità rispetto al precedente Codice deontologico. Rispetto alla finalità di marketing è cambiata la formulazione dell'articolo in cui sono indicate le finalità, nel senso che oggi sono indicate le sole finalità consentite senza nessuna indicazione di finalità non ammesse (tra le quali resta ancora oggi quella del marketing).
- ✓ **Legittimo interesse e consenso:** la base giuridica per il trattamento delle informazioni presenti nei SIC - sia le informazioni negative (come in passato) che le informazioni positive (differentemente rispetto al passato) - è costituita dal legittimo interesse dei partecipanti ed accedenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR. Pertanto, non sarà più necessario che l'interessato presti il consenso al trattamento dei dati nei SIC e non sarà più possibile, di conseguenza, la revoca dello stesso. Resta salva la possibilità di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR; resta, naturalmente, la necessità di fornire un'adeguata informativa aggiornata anche su questo punto (si veda oltre, nel punto dedicato all'informativa), così come saranno da aggiornare moduli, processi e procedure.
- ✓ **Nuove forme tecniche ammesse:**
  - peer to peer lending
  - noleggio a lungo termine
  - cessione della dilazione di pagamento e factoring
  - differimento di pagamento
  - leasing operativo

✓ **Categorie di dati:**

oltre ai dati anagrafici, sono stati inseriti anche i dati sociodemografici tra quelli che possono essere trattati nell'ambito dei SIC (ad esempio: telefono, email, documenti di identità, tessera sanitaria, codice Iban, occupazione/professione, reddito, stato civile, nucleo familiare).

✓ **Tempi di conservazione dei dati:**

- le richieste oggetto di rinuncia o rifiutate possono essere conservate per 90 giorni (prima 30 gg)
- le informazioni di tipo positivo possono essere conservate fino a 60 mesi (prima 36 mesi)

Si riporta la tabella completa con i tempi di conservazione dei dati nei SIC:

<i>Richieste di finanziamento comunicate dai partecipanti</i>	<b>180 giorni</b> dalla presentazione delle richieste medesime, qualora l'istruttoria lo richieda, o <b>90 giorni</b> dalla notizia al SIC di aggiornamento con l'esito di <b>rifiuto</b> della richiesta o di <b>rinuncia</b> della stessa
<b>Ritardi di pagamento non superiori a due rate o due mesi poi regolarizzati</b>	<b>12 mesi</b> dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti
<b>Ritardi di pagamento superiori a due rate o due mesi poi regolarizzati</b>	<b>24 mesi</b> dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti
<b>Dati negativi</b> (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non successivamente regolarizzati	<b>36 mesi</b> dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a <b>60 mesi</b> dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
<b>Dati positivi</b> di rapporti esauriti con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria	<b>60 mesi</b> dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.  <i>I dati relativi a rapporti svoltisi positivamente possono essere <b>conservati ulteriormente</b> qualora siano presenti altri rapporti con dati negativi non regolarizzati.</i>

✓ **Tempi di conservazione dei dati per finalità ulteriori:**

Il Codice disciplina la possibilità per il gestore - prima dell'eliminazione dei dati dal SIC secondo i tempi di conservazioni indicati nel Codice stesso - di trasporre i dati presenti nei SIC su altro supporto per determinate finalità, quali l'esigenza di difesa in giudizio, rispetto di un obbligo di legge, etc. e per il tempo necessario.

Il Codice inoltre consente al gestore di trasporre – sempre prima dell'eliminazione dal SIC - i dati su altro supporto - non direttamente accessibile ai partecipanti e assistito da

opportune misure tecniche (ad es. cripting o pseudonomizzazione) che potrà essere utilizzato per determinate finalità indicate dal Codice (Paragrafo 8, Allegato 2), ivi comprese elaborazioni in forma aggregata, anonima o pseudonima volte a soddisfare esigenze di tipo regolatorio (ad es. con riferimento a normative prudenziali, che implicano l'elaborazione di dati retrospettivi più risalenti rispetto ai dati normalmente accessibili per richieste e rapporti), o di sviluppo di nuovi prodotti e servizi dei partecipanti.

Il termine massimo di conservazione, in questi casi è fissato a 10 anni dalla scadenza dei tempi di conservazione dei dati nei SIC.

**Ciascun SIC adeguerà i propri sistemi informatici ai nuovi tempi di conservazione entro il termine massimo di implementazione del Codice (12 marzo 2020).**

✓ **Informativa:**

come nel Codice deontologico, anche nel nuovo Codice di condotta è presente una disciplina puntuale circa l'informativa all'interessato da fornire - in linea con la disciplina previgente - secondo un modello standard allegato. Resta invariata anche la previsione per cui nelle informative rese agli interessati dai partecipanti e dagli accedenti, si rinvia alle informative più complete e dettagliate fornite dai SIC attraverso le rispettive pagine internet. Il Codice ha previsto inoltre che l'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 31, dell'articolo 6, anche in caso di cambiamento dei SIC utilizzati dal partecipante e/o della denominazione e della sede del gestore, è fornita attraverso comunicazioni periodiche, o attraverso uno o più siti internet e a richiesta degli interessati. Si ritiene che le modalità ivi indicate (comunicazioni periodiche o siti internet) possano essere ritenute congrue anche laddove si renda necessario l'aggiornamento di informative precedentemente rese.

✓ **Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati:**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Codice i tempi per la risposta passano ad un mese, che però può essere prorogato di altri 2 mesi in caso di particolare complessità o di numerose richieste. In quest'ultimo caso il partecipante o il gestore comunicano all'interessato tale proroga ed i motivi della proroga.

---

<sup>1</sup> Le informazioni di cui al comma 2 recano in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli altri elementi di cui all'art. 13 del Regolamento, le seguenti indicazioni:

a) estremi identificativi e dati di contatto dei SIC cui sono comunicati i dati personali o presso il quale tali dati sono consultati e dei rispettivi gestori;

b) categorie di partecipanti;

c) tempi di conservazione dei dati nei SIC, cui sono comunicati;

d) modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring;

e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal Regolamento;

f) eventuali trasferimenti di dati personali in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo.

✓ **Preavviso di segnalazione:**

Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il Codice di condotta conferma le garanzie procedurali che impongono al partecipante di preavvisare l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati nel Sistema di informazione creditizie. Secondo quanto indicato nell'Allegato 1 del Codice di condotta, risultano idonei a garantire l'adempimento dell'obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo:

- gli strumenti già individuati con il provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 - ad esempio la posta elettronica certificata (PEC) con evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplice
- l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna (cfr. il primo paragrafo del predetto Allegato 1).

Il preavviso di segnalazione, inoltre, può essere inviato con ulteriori modalità, **che previamente concordate con l'interessato**, determinano la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione. In particolare:

- messa a disposizione in un'area riservata sul sito del partecipante ad accesso esclusivo del cliente accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata;
- comunicazione telefonica con registrazione della chiamata sul numero fornito dal cliente e previa documentata verifica del soggetto rispondente;
- invio tramite messaggistica istantanea che consenta di tracciare anche l'avvenuta consegna del preavviso (es. doppia spunta di whatsapp):

Resta ferma la discrezionalità del partecipante quanto alla scelta del mezzo e delle modalità per l'invio del preavviso di segnalazione.

✓ **Accedenti ex lege:**

i soggetti cui la legge riconosce la facoltà di accesso ai SIC (operatori di telecomunicazioni, fornitori di energia elettrica e gas, assicurazioni) sono menzionati nel nuovo Codice, e sono sottoposti, in quanto compatibile, alla stessa disciplina, salvo che al momento essi non sono soggetti ad obblighi di contribuzione. A tal riguardo, è previsto che i SIC aderenti presentino entro 1 anno dall'entrata in vigore del Codice al Garante una proposta di revisione del Codice finalizzata alla riduzione di tali asimmetrie informative ad oggi perduranti.

✓ **Organismo di monitoraggio:**

sarà costituito, ai sensi dell'articolo 41 del GDPR, l'Organismo di controllo della compliance con le previsioni del Codice, che sarà indipendente e costituito da 3 componenti, uno designato da CNCU (Consumatori), uno dai SIC ed il terzo nominato dai due soggetti così designati tra persone di riconosciuta esperienza in materia di protezione dei dati personali.

L'Organismo di monitoraggio avrà il compito di garantire il rispetto del Codice di condotta per quanto attiene esclusivamente alle operazioni di trattamento di dati personali poste in essere dai gestori aderenti al Codice stesso. Sono dunque esclusi da tali controlli gli stessi partecipanti e gli accedenti.

Restano comunque ferme le competenze, i poteri e i compiti del Garante della Privacy previsti dagli artt. 56, 57 e 58 del Regolamento con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato da tutti i soggetti che contribuiscono, accedono o gestiscono i sistemi di informazione creditizia.

I costi dell'OdM saranno a carico dei SIC.

✓ **Disposizioni transitorie e finali**

La compiuta operatività del Codice di condotta, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 40 e 41 del GDPR, si avrà con l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio, come disciplinato nell'art. 15 e nell'allegato 4 del Codice, prevedibilmente, quindi nell'arco di alcuni mesi (in funzione del completamento delle procedure di accREDITAMENTO da parte del Garante).

Nel frattempo, ai sensi dell'articolo 19, i SIC sottoscrittori del Codice si sono impegnati ad applicarne regole e principi sin dalla sua approvazione e ciò anche al fine garantire continuità rispetto a principi e regole già esistenti nel precedente Codice di deontologia, e ad adattare progressivamente i propri processi interni alle nuove regole entro sei mesi dall'approvazione (entro, dunque, il 12 marzo 2020). Infatti, il Codice prevede (art. 18, comma 1) che le misure necessarie per la sua applicazione sono adottate da tutti i soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di sei mesi dalla sua approvazione.